

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 571

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, DE PETRIS, PALERMI,
RIPAMONTI, COSSUTTA, PELLEGATTA e ROSSI Fernando**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

Riconoscimento di un credito d’imposta
per le opere di bonifica dall’amianto

ONOREVOLI SENATORI. – È indispensabile coinvolgere i cittadini «tutti» nell'opera di bonifica del nostro territorio dai prodotti contenenti amianto.

L'opera capillare sarà incentivata dai be-

nefici che il cittadino avrà in forma immediata e tangibile, con la concessione di un «credito d'imposta» immediatamente spendibile sia in pagamento di imposte indirette che di imposte dirette.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

